

Statuto S.N.A.TE.R

TITOLO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È costituito, con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, di seguito denominato S.N.A.TE.R. organismo federativo dei lavoratori operanti nelle Aziende dei seguenti Settori:

- Radiotelevisioni;
- Telecomunicazioni;
- Spettacolo, Fondazioni lirico-sinfoniche e ballo;
- Enti Locali;
- Editrici di quotidiani e periodici;
- Pensionati;
- Aziende controllate od operanti in regime di appalto dalle Aziende dei Settori sopra indicati.

1.1 - Su richiesta di gruppi di lavoratori dipendenti di Aziende afferenti a settori diversi da quelli di cui sopra, si potranno costituire ulteriori settori, che la Segreteria Generale organizzerà in attesa della successiva ratifica congressuale.

1.2 – Il Sindacato è regolato dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso allegati, che ne sono parte integrante (Regolamento Elettorale, Regolamento Etico e di Disciplina, Regolamento Economico);

1.3 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti ad esso allegati valgono le norme di legge.

Articolo 2 - FINALITÀ

Lo S.N.A.TE.R. esercita nel modo più ampio il mandato a stipulare patti di lavoro, secondo le indicazioni provenienti dalla base; esercita le funzioni di tutela e propone l'ampliamento dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. Lo S.N.A.TE.R. mette al centro della propria attività l'attenzione ai bisogni ed allo sviluppo dell'uomo visto nella sua interezza di lavoratore e cittadino.

Lo S.N.A.TE.R. si propone di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra i lavoratori ed il datore di lavoro ed il trattamento adeguato alla posizione funzionale e professionale che essi occupano nell'Azienda.

Questi scopi saranno perseguiti con ogni idoneo mezzo, anche promuovendo pubblicazioni, stampe e organizzando corsi di studio e formazione.

Lo S.N.A.TE.R., per il raggiungimento delle sue finalità, è impegnato a praticare e diffondere il concetto di autonomia, mutualità e solidarietà attraverso la conoscenza e la libera circolazione dell'informazione, fornendo assistenza e consulenza legale ed amministrativa, sviluppando intese e collaborazioni, anche in forma di convenzioni, con Enti ed Organismi pubblici e/o privati e/o con società di servizi.

Lo S.N.A.TE.R. rifiuta ogni forma di pensiero riconducibile alla violenza, intolleranza e razzismo. L'adesione allo S.N.A.TE.R. è pertanto incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi associazione o ideologia che propugni tali principi sotto qualsiasi forma.

Articolo 3 - AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Lo S.N.A.TE.R. è indipendente da tutti i partiti e correnti politiche.

Afferma la volontà di essere unito e solidale con tutti i lavoratori e pensionati e si propone di stabilire rapporti ed intese per il perseguimento di finalità comuni con altre Organizzazioni con le quali, in specifiche circostanze, si condividano metodi ed obiettivi.

TITOLO II - SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 4 - SOCI

Possono far parte dello S.N.A.TE.R. i lavoratori in attività, anche regolamentata da contratti atipici, od in pensione, delle Aziende operanti nei Settori indicati all'[art.1](#) dello Statuto e che non siano iscritti ad altro Sindacato.

4.1 - La richiesta di iscrizione al Sindacato avviene mediante compilazione di apposito modulo predisposto, che dovrà prevedere l'accettazione delle finalità e delle norme statutarie dello S.N.A.TE.R..

Essa è subordinata all'accettazione della struttura sindacale Regionale e comunque potrà essere respinta dalla Segreteria Generale e/o Nazionale. In ogni caso non potrà essere accettata la richiesta di iscrizione di un lavoratore precedentemente espulso dal Sindacato.

4.2 - Soci Onorari e soci Emeriti.

La Segreteria Generale può nominare ed avvalersi dell'operato per particolari incarichi a favore del Sindacato dei:

- Soci Onorari, ovvero coloro che, pur non rientrando in quanto stabilito ai punti precedenti, hanno dato con la loro opera fattiva collaborazione all'attività del Sindacato.
- Soci Emeriti, ovvero coloro che hanno dimostrato impegno in cariche a tutela dei Soci, lunga militanza ed esperienza.

I Soci Onorari non hanno diritto al voto, né obbligo al pagamento delle Quote associative.

I Soci Emeriti hanno diritto al voto in caso di pagamento delle Quote associative.

Della nomina di Soci Onorari ed Emeriti dovrà essere data comunicazione alla Consulta dopo l'accettazione dei medesimi.

Articolo 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'iscrizione sarà inoltrata dalla struttura sindacale alle Aziende od Enti per procedere alle trattenute sulla retribuzione o pensione; su decisione del Socio, potrà essere prevista la contribuzione diretta mediante versamento in contanti o sul conto corrente del Sindacato.

Le Quote associative sono di norma versate mensilmente e la loro misura massima è fissata dalla Segreteria Generale; le modalità di applicazione saranno stabilite di volta in volta dai Direttivi Nazionali di Settore. Diverse modalità di contribuzione possono essere previste dalla Segreteria Generale per chi versa direttamente al Sindacato le Quote associative.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE INTERNA E STRUTTURE SINDACALI

Articolo 6 - REGOLE DI DEMOCRAZIA INTERNA

Tutte le cariche sociali sono elettive a norma del Regolamento Elettorale, ad eccezione di quelle di diritto; tutti i Soci sono elettori ed eleggibili, purché in regola con il pagamento delle Quote associative da almeno tre mesi.

Il diritto al voto può essere esercitato dal Socio se regolarmente iscritto, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.

6.1 - Tutte le deliberazioni previste dal presente Statuto devono essere prese con le regole e le maggioranze di voto previste dal Regolamento Elettorale, eccetto i casi espressamente di seguito menzionati.

6.2 - La ratifica e comunicazione delle cariche sociali a seguito di nuove elezioni sarà effettuata dagli organismi. Nel caso siano in corso procedimenti attivati da meno di 60 giorni presso il Collegio dei Probiviri, la ratifica e comunicazione sarà sospesa fino all'esito del procedimento.

6.3 - Il Socio che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e norme che costituiscono lo Statuto, verrà sottoposto al giudizio secondo quanto disposto dal Regolamento Etico e di Disciplina.

Il Socio che, ricoprendo cariche sindacali, non partecipa alle previste attività del Sindacato e/o non svolga adeguatamente i compiti cui è chiamato, può essere dichiarato decaduto dalla carica dall'organismo di appartenenza e sostituito dal primo dei non eletti o, a scalare secondo l'ordine delle preferenze.

Della sostituzione dovrà essere data opportuna informativa a tutti i Soci interessati nonché alla Segreteria Regionale di Settore come predisposto dall'[art.7](#) dello Statuto ed alla Segreteria Nazionale di Settore come predisposto dall'[art.8](#) dello Statuto.

6.4 - Ogni eletto mantiene la carica per tutto il suo mandato, anche se dovesse variare il suo stato per quiescenza, mobilità con aggancio alla pensione o CIGS; nei casi di specie, la re-iscrizione dovrà avvenire entro tre mesi. In caso di licenziamento impugnato, il dirigente sindacale eletto mantiene la carica sino al termine del giudizio.

6.5 - Di norma, è vietato l'istituto della cooptazione nelle cariche elettive. Qualora un organo sindacale decidesse di avvalersi della partecipazione alla sua attività sindacale di un Socio può deciderne la cooptazione, che sarà efficace se ratificata dall'organismo di livello superiore o dalla Segreteria Generale. Il cooptato non avrà comunque diritto al voto.

Articolo 7 - STRUTTURE REGIONALI

Le rappresentanze sindacali Regionali costituite, oltre agli scopi e le finalità del Sindacato, hanno il compito di informare i Soci sulle attività e sulle deliberazioni degli Organismi Sindacali, informare tempestivamente gli stessi dell'attività svolta, partecipare alle elezioni di tutti gli organismi rappresentativi previsti, studiare i problemi locali delle categorie e di tutte quelle iniziative in linea con il presente Statuto e quanto stabilito dal Congresso.

Nell'intento di privilegiare il rapporto tra Soci e cariche sindacali all'interno delle varie aziende e per armonizzare le politiche sindacali deliberate dal Congresso Generale e dai Direttivi di Settore, si definisce l'Organizzazione di seguito descritta.

7.1 - I Soci di tutte le Aziende afferenti ai settori dello S.N.A.TE.R., a livello regionale, eleggono il Direttivo Regionale di Settore con le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.

Il Direttivo Regionale di Settore ha il compito di indirizzare l'attività sindacale dei relativi soci in accordo con quanto stabilito dal presente Statuto e dalle linee indicate dalla Segreteria Nazionale di Settore e di gestire l'attività sindacale nell'ambito della propria Regione.

Qualora il Sindacato sia firmatario di CCNL o di un Protocollo di Relazioni Sindacali, i Soci possono costituire rappresentanze sindacali secondo le norme di legge o gli accordi.

7.2 - I Direttivi Regionali di Settore eleggono, con le modalità indicate dal Regolamento Elettorale, la Segreteria Regionale di Settore in numero dispari, considerando il numero dei Soci, la

consistenza numerica dei Direttivi Regionali di Settore, le realtà lavorative aziendali regionali, favorendo la più ampia rappresentanza delle Aziende del Settore.

Tutti i componenti le RSU/RLS, che siano Soci allo S.N.A.TE.R., faranno parte a tutti gli effetti dei Direttivi Regionali di Settore, sommandosi ai Componenti Eletti.

La Segreteria Regionale di Settore ha il compito di gestire, in accordo con i Direttivi Regionali di Settore, i rapporti sindacali e le altre attività riguardanti gli interessi dei Soci della Regione.

7.3 - La Segreteria Regionale di Settore elegge, tra i suoi componenti, il Segretario Regionale, che avrà il compito di coordinare l'attività della Segreteria e di rappresentare il Sindacato nelle cause legali di carattere sindacale comunque promosse.

Ove il numero dei Soci e l'opportunità lo richieda, potranno essere assegnati nell'ambito della Segreteria Regionale di Settore incarichi specifici per le attività di organizzazione e di amministrazione, oltre ad altri incarichi da definirsi anche in funzione delle delibere congressuali e/o su indicazione dei rispettivi Direttivi Nazionali di Settore.

Ove il numero ridotto dei Soci lo richieda, gli incarichi potranno essere cumulati.

7.4 - I permessi e le aspettative sindacali di cui alla Legge 300/70 possono essere concesse ai dirigenti sindacali di cui agli [art. 7](#), [art.8](#) e [art.9](#) dello Statuto.

Articolo 8 - CONGRESSO

Le direttive di azione dello S.N.A.TE.R. sono determinate dal Congresso Generale dei Delegati, che si riunisce di regola ogni quattro anni ed ogni volta che lo richiedano i due terzi dei componenti del Direttivo Generale od il 50% + 1 dei Soci. Le decisioni del Congresso Generale sono impegnative per tutti i Soci dello S.N.A.TE.R.

8.1 - La data di convocazione del Congresso Generale dovrà essere notificata, a cura della Segreteria Generale, ai componenti di Diritto ed ai Segretari Regionali almeno due mesi prima e tale data per sopraggiunti problemi potrà successivamente essere rinviata di massimo sei mesi. Al Congresso generale partecipano, con parità di doveri, componenti di diritto e componenti elettivi.

8.2 - Sono componenti di diritto e sono rieleggibili:

- il Segretario Generale;
- i componenti la Segreteria Generale;
- i componenti di ciascuna Segreteria Nazionale di Settore;
- i componenti il Collegio dei Sindaci.

I componenti di diritto esprimono un solo voto.

8.3 - Sono componenti elettivi i Delegati al Congresso Generale, ovvero gli eletti dai Soci delle articolazioni regionali S.N.A.TE.R. nella percentuale di un delegato ogni 50, o frazione, dei Soci di appartenenza dei diversi Settori.

Ogni Delegato dispone al Congresso Generale di un numero di voti pari al numero dei Soci della propria articolazione regionale di settore diviso per il numero dei componenti la propria delegazione regionale eletta.

8.4 - Il Congresso Generale delibera le modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla data di convocazione del Congresso, e saranno sottoposte al vaglio della Consulta che ne valuterà l'applicazione, verificando che quanto proposto non sia in contrasto con altri articoli statutari, e/o norme di legge.

Quanto stabilito dalla Consulta sarà sottoposto all'approvazione dei Delegati al Congresso, con votazione palese e con i voti attribuiti a ciascun delegato.

Le modifiche allo Statuto, per essere approvate, dovranno ottenere un numero di voti favorevoli pari o superiore ai 2/3 dei voti espressi dai delegati presenti al Congresso.

8.5 - Nel caso sopravvengano modifiche legislative o di natura pattizia che alterino in modo sostanziale il quadro normativo o gli assetti delle relazioni industriali, o mutamenti degli assetti contrattuali e/o societari in seno alle Aziende rappresentate, le modifiche allo Statuto strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità del Sindacato dovranno essere sottoposte al vaglio della Consulta secondo le disposizioni del §4 e successivamente attuate dalla Segreteria Generale. Le stesse modifiche saranno sottoposte all'approvazione del successivo Congresso con le modalità di cui al precedente paragrafo.

8.6 - I Delegati al Congresso Generale eleggono:

- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Proviviri;
- Il Collegio dei Sindaci;
- La Consulta, per i componenti eleggibili.

Per l'elezione del Segretario Generale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei delegati al Congresso nei primi due scrutini; negli eventuali successivi scrutini è sufficiente la maggioranza della metà più uno dei delegati.

8.7 - I Delegati al Congresso definiscono, con l'approvazione di apposite mozioni di indirizzo, la linea di azione che dovrà seguire il Sindacato fino al Congresso successivo.

8.8 - L'istituto della delega può essere esercitato solo tra componenti dello stesso organismo di appartenenza dello stesso Settore e Regione. Allo scopo di accrescere la partecipazione sindacale, ciascun componente può ricevere una sola delega.

Articolo 9 - ORGANISMI NAZIONALI

Gli organismi nazionali del Sindacato hanno il compito di perseguire e realizzare, secondo gli indirizzi dati dal Congresso Generale e dai rispettivi Direttivi di Settore, le finalità indicate all' [art.2](#) dello Statuto.

9.1 - I Delegati al Congresso eleggono il Direttivo Generale, ovvero l'organo deliberante gli indirizzi di politica sindacale a livello generale, della revisione e/o integrazione dei regolamenti allegati al presente Statuto e della approvazione degli accordi secondo quanto predisposto all'[art.3](#) dello Statuto. Inoltre, nel rispetto delle delibere congressuali e della linea espressa dal Congresso, collabora alla definizione delle proposte provenienti dai Soci e dalle rappresentanze di base.

Il numero dei componenti il Direttivo Generale sarà stabilito sulla base della consistenza numerica dei Soci suddivisi nei diversi Settori, così come definiti dall'[art.1](#) dello Statuto nella misura di 1 delegato ogni 100 Soci, o frazione e saranno eletti dai Delegati al Congresso, con il peso di voti pari alla propria rappresentanza, suddivisi per settori di appartenenza, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.

Il Direttivo Generale si riunisce su richiesta della Segretaria Generale ed ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni componente del Direttivo Generale rappresenta 1 voto all'interno dello stesso.

Le revisioni e/o integrazioni dei Regolamenti allegati al presente Statuto sono approvati dal Direttivo Generale con i 2/3 dei voti favorevoli.

In caso di decadenza di un componente del Direttivo Generale o di Settore, questi viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza da nuova elezione.

Il Direttivo di Settore si riunisce, di norma, una volta l'anno.

Ogni componente del Direttivo di Settore rappresenta 1 voto all'interno dello stesso.

9.2 - Il Direttivo di Settore elegge la Segreteria Nazionale di Settore, quale organo esecutivo, in esclusiva, delle politiche sindacali di Settore, con il compito di:

- rappresentare il Sindacato nelle Aziende all'interno del settore di competenza;
- firmare e gestire i contratti nazionali di lavoro e gli accordi del Settore di competenza;
- curare e promuovere i rapporti, ove possibile, con le altre OO.SS., le Associazioni Professionali od altri organismi operanti nell'ambito del settore rappresentato, secondo quanto previsto dall'[art.3](#) dello Statuto;
- determinare la ripartizione alle regioni dei contributi sindacali di spettanza, di cui è responsabile di fronte al solo Direttivo di Settore e di cui fornisce rendiconto al Segretario Amministrativo Generale per gli adempimenti di sua competenza.

La Segreteria Nazionale di Settore dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, comunque non superiore a undici e tale da garantire la rappresentanza, in numero proporzionale ai Soci, operanti in ogni Azienda del settore di cui all'[art.1](#) dello Statuto. La Segreteria Nazionale di Settore, a sua volta, dovrà eleggere al suo interno il Segretario Nazionale, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo.

In caso di indisponibilità di un componente questi viene sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza di questi, il Direttivo di Settore dovrà provvedere alla sua elezione.

Di norma, la Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale, che ne definisce l'OdG, o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti ed è responsabile del relativo verbale.

Per la Segreteria Nazionale di Settore è il Segretario Nazionale il delegato a firmare i Contratti di Lavoro o gli Accordi delle Aziende rappresentate.

Articolo 10 - SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo delle politiche generali del Sindacato e della gestione delle sue risorse patrimoniali ed economiche, nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, secondo le delibere del Congresso ed in conformità alle indicazioni del Direttivo Generale e dei Direttivi Nazionali di Settore.

Ne sono componenti di diritto il Segretario Generale ed i Segretari Nazionali di Settore.

La Segreteria Generale nomina, scegliendoli tra i Soci:

- il Responsabile Amministrativo Generale, con il compito di amministrare le risorse economiche del Sindacato secondo le indicazioni della Segreteria Generale e redigerne il rendiconto annuale a preventivo e consuntivo.
- il Responsabile Organizzativo Generale, con il compito di sovrintendere al buon funzionamento della Segreteria Generale, dei Direttivi Generali e del Congresso.

Tali cariche non hanno diritto di voto all'interno della Segreteria Generale.

La Segreteria Generale è convocata, di norma, dal Segretario Generale, che stabilisce l'OdG delle riunioni, o dal 50% più uno dei suoi componenti ed è responsabile del relativo verbale.

10.1 - Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato nelle sedi istituzionali ed ha la rappresentanza legale per gli atti di carattere gestionale ed amministrativo verso le Istituzioni, gli Enti Locali e la Pubblica Amministrazione. Rappresenta il Sindacato nelle vertenze legali di carattere generale promosse dalla Segreteria Generale a tutela del Sindacato, delle sue prerogative e del suo patrimonio.

Il Segretario Generale presiede le riunioni di Segreteria Generale, che convoca e di cui stabilisce l'OdG. Su richiesta delle Segreterie Nazionali di Settore, partecipa alle loro riunioni, che può presiedere, ed alle trattative di settore.

I componenti della Segreteria Generale collaborano e lavorano in stretto contatto con il Segretario Generale, condividendone la responsabilità.

10.2 - Per motivi di impedimento o di assenza temporanea il Segretario Generale può delegare le sue funzioni ed i relativi poteri ad un componente la Segreteria Generale.

In caso di impedimento definitivo del Segretario Generale, la Segreteria Generale convocherà, entro sessanta giorni dalla manifestazione dell'impedimento, un Congresso straordinario con il compito esclusivo di procedere alla nomina di un nuovo Segretario Generale. Nel frattempo, le funzioni, per l'ordinaria amministrazione, saranno assunte dal componente della Segreteria Generale più anziano di associazione.

Articolo 11 - INCOMPATIBILITÀ

Chiunque partecipi ad una determinazione, di qualsiasi tipo e per qualsiasi argomento, ed abbia in essa un conflitto di interessi o sia parte in causa, deve astenersi dalla stessa deliberazione.

Allo scopo di garantire trasparenza all'operato delle strutture sindacali e per il loro miglior funzionamento si stabiliscono le seguenti incompatibilità per i componenti:

- delle Segreterie Nazionali di Settore con le Segreterie Regionali di Settore;
- degli organi di controllo e garanzia di cui al Titolo IV con qualsiasi altra carica di gestione;

Per preservare la continuità funzionale del Sindacato, in caso di estrema necessità, le Segreterie Nazionali e/o Regionali di Settore potranno cooptare soci anche facenti parti di un diverso settore, a ricoprire ruoli fondamentali quali (Segretario Nazionale e/o Regionale, Responsabile Amministrativo Nazionale e/o Regionale, Responsabile Organizzativo Nazionale e/o Regionale) nelle rispettive Segreterie senza acquisire diritto di voto. Resta inteso che, in questi casi, tali nomine dovranno essere ratificate dal rispettivo Direttivo Nazionale/Regionale a maggioranza dei 2/3.

Di norma, la regola di incompatibilità non si applica nelle realtà sindacali i cui rappresentanti risultino in numero inferiore alle cariche da ricoprire; in questo caso competente a decidere è la Segreteria Nazionale del Settore di competenza.

Articolo 12 - ORGANI DI STAMPA

Lo S.N.A.TE.R. è titolare della testata "SINTONIA" organo di stampa del Sindacato.

La Segreteria Generale è l'editore del giornale, ne individua la Redazione, costituita sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture nazionali del Sindacato, e ne nomina il Direttore.

Articolo 13 - ORGANISMI COLLATERALI

Allo scopo di migliorare l'attività sindacale e le azioni di tutela dei Soci e dei lavoratori in generale, la Segreteria Generale e le Segreterie Nazionali di Settore negli ambiti di loro competenza possono costituire, con specifico mandato, gruppi di lavoro con compiti di consulenza sulle tematiche collegate all'attività sindacale.

I componenti degli organismi collaterali saranno individuati tra i Soci che abbiano dimostrato particolari attitudini o esperienze nelle materie richieste e potranno essere affiancati da esperti non iscritti al Sindacato.

Articolo 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

Tutte le spese di funzionamento e rappresentanza per l'attività sindacale sono a carico del Sindacato. Le modalità dei rimborsi delle spese di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Economico.

Il funzionamento degli Organi di Garanzia e Controllo è garantito dal Responsabile Organizzativo Generale. Le loro spese di funzionamento sono a carico della Segreteria Generale.

TITOLO IV - ATTIVITÀ ED ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia del corretto comportamento tra i Soci e tra Soci e il Sindacato.

Esercita il suo mandato secondo principi di equità verso il Socio oggetto di un procedimento, di cui presume la correttezza di comportamento, e di garanzia verso gli interessi del Sindacato ed agisce secondo le previsioni del Regolamento Etico e di Disciplina.

I componenti del Collegio dei Probiviri, in numero di cinque, vengono eletti al Congresso tra tutti i Soci che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva.

Il Collegio dei Probiviri può chiedere al Segretario Generale di presiedere alle sue riunioni.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo del Sindacato ed esercita il suo mandato secondo le previsioni del Regolamento Economico.

I componenti del Collegio dei Sindaci, composto da tre effettivi e due supplenti, vengono eletti al Congresso tra tutti i soci che abbiano esperienza in materia amministrativo-contabile.

Articolo 17 - CONSULTA

La Consulta è l'organo di garanzia del Sindacato per quanto concerne l'applicazione e la corretta interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti. Le sue riunioni sono presiedute dal componente più anziano.

I componenti della Consulta sono:

- di diritto: gli ex Presidenti del Sindacato e gli ex Segretari Generali;
- elettivi: i quattro membri eletti dal Congresso tra tutti i Soci che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva.

Articolo 18 - COMMISSARIAMENTO

Lo SNATER considera il commissariamento, inteso come un atto di necessità e imperio di un organo superiore, un atto di gravità estrema da esercitare con cautela e giudizio quale ultima possibilità di gestione delle criticità. La sua regolamentazione risponde quindi a un principio di estrema garanzia.

18.1 - Il commissariamento è esercitato con procedimento "ad acta" che ne definisce gli obiettivi e la durata temporale, che deve essere il più possibile limitata nel tempo compatibilmente con gli obiettivi fissati. Esso si distingue in:

- A. Commissariamento oggettivo, dovuto alla sopravvenuta mancanza di figure e/o organismi che esercitino la tutela degli interessi, delle prerogative o delle funzioni del Sindacato o dei suoi Soci. In questo caso il potere di commissariamento è esercitato dalla Segreteria Nazionale di Settore con atto documentato.
- B. Commissariamento soggettivo, dovuto a situazioni o comportamenti evidentemente difformi dalla politica, dagli obiettivi o dall'etica del Sindacato, che ne danneggino gli interessi o l'immagine, sua o dei suoi Soci. In questo caso il potere di commissariamento è esercitato dalla Segreteria Nazionale di Settore. L'atto di commissariamento sarà valido se ratificato da almeno i 2/3 degli aventi diritto del Direttivo Nazionale di Settore. Gli atti saranno immediatamente trasmessi alla Consulta e al Collegio dei Probiviri per le valutazioni di loro competenza.

18.2 - Non possono essere soggetti a commissariamento la Segreteria Generale, i Direttivi Generale e di Settore, le Segreterie Nazionali e gli Organismi di Controllo e Garanzia.

Norma transitoria:

Su specifica richiesta ed allo scopo di favorire l'assestamento degli organismi regionali nel modo più libero possibile da qualsiasi condizionamento, il commissariamento non è esercitabile all'interno del Settore Enti Locali per tutta la durata del presente mandato Congressuale. Questa norma transitoria decade al termine dei lavori del XXI Congresso dello SNATER.

Articolo 19 - NORMA COMPROMISSORIA

Ogni Socio si obbliga a dirimere le controversie interne attraverso gli organismi di Garanzia e Controllo del Sindacato.

Solo al termine di tutte le procedure interne il Socio può ricorrere autonomamente alle autorità competenti. L'eventuale ricorso ad autorità esterne sarà comunque segnalato al Collegio dei Probiviri che esprimerà un proprio parere.

Il Socio che ricopre cariche sindacali e che ricorre ad autorità esterne per controversie su questioni interne in merito a qualunque aspetto della vita del Sindacato senza essersi rivolto prima agli Organismi di controllo e di garanzia preposti, decade automaticamente dalle stesse.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni mobili ed immobili derivanti dalla gestione amministrativa del Sindacato.

La sede del Sindacato, sita in Roma in via Dardanelli, 13 scala B int. 4, risulta acquisita dallo S.N.A.TE.R. a quel tempo costituito dai Soci operanti nelle Aziende del Gruppo RAI e Telespazio con atto notarile n° 1186 registrato il 15 giugno 1984 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma e con gli estremi catastali NCEU Partita 90332 Foglio 398 Mappale 39 sub.128 – piano 2° - zona 3^ - cat. A/3 – classe 4 - vani 5,5 - R.C. € 1264,03.

Articolo 21 - ENTRATE

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- dalle Quote associative dei Soci;
- da eventuali contributi derivanti dalle attività sindacali svolte a favore dei Soci e non Soci;
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività redazionale, sociale o da atti di liberalità.

Le entrate devono essere destinate in via prioritaria all'attività sindacale, una volta garantito il funzionamento della Segreteria Generale, a cui spetta l'onere delle spese amministrative.

Le entrate sono ripartite ai Settori secondo le disposizioni della Segreteria Generale, ispirate a principi di proporzionalità al numero dei Soci, autonomia, mutualità e solidarietà, secondo il principio per cui queste sono principalmente indirizzate a finanziare l'attività sindacale di base; tali disposizioni sono attuate dal Segretario Amministrativo Generale.

Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si farà riferimento al Regolamento Economico.

Articolo 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene approvato dall'Assemblea dei Delegati entro il 30 giugno dell'anno successivo anche in modalità telematica.

Le norme del presente articolo sono attuate secondo le disposizioni dell'allegato Regolamento Economico.

Articolo 23 - SCIoglimento DEL SINDACATO

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio verrà devoluto ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

ALLEGATO A: REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento Elettorale, attuando le regole di democrazia interna dettate dallo Statuto, è la normativa che consente le elezioni di tutte le cariche sindacali previste dallo Statuto.

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili ed hanno diritto al voto se sono in regola con il pagamento delle Quote associative previste dallo Statuto da almeno tre mesi come predisposto dall'[art.6](#) dello Statuto.

Il voto esercitato può essere diretto e segreto o palese a seconda delle votazioni sottoindicate.

Pre-congressi Regionali di Settore:

Voto diretto e segreto.

Prima dell'inizio delle votazioni dovranno essere avvisati tutti i Soci con mezzi idonei, in modo da consentire a tutti di poter esercitare il diritto di voto.

Le elezioni saranno svolte a cura delle Segreterie Nazionali di Settore che provvederanno a fornire alle varie Segreterie Regionali di Settore idonei strumenti tecnologici per effettuare il voto in modalità telematica che assicuri trasparenza, correttezza e segretezza del voto.

Le Segreterie Nazionali di Settore forniranno alle Segreterie Regionali di Settore l'elenco degli elettori ed eleggibili ai sensi dello statuto sulla base degli elenchi dei Soci forniti dalle Aziende e riceveranno dalle Segreterie Regionali l'elenco dei candidati sia per il Direttivo Regionale di Settore che per i Delegati al Congresso al fine di predisporre la piattaforma elettronica di Voto.

Il numero dei candidati eleggibili ai Direttivi Regionali di Settore sarà fissato dalla Segreteria Nazionale di Settore e di norma sarà 1 ogni 15 Soci o frazione, mentre il numero massimo stabilito dalla Segreteria Nazionale per le preferenze non potrà superare i 2/3 dei candidati eleggibili.

Il numero dei candidati eleggibili al Congresso è fissato da statuto in 1 ogni 50 Soci o frazione. L'apposita Commissione Elettorale Nazionale nominata dalla Segreteria Generale su proposta della Segreteria Nazionale sarà centralizzata e composta da soci che non candidati alle elezioni.

Segreterie Regionali di Settore:

Voto diretto e palese

I Direttivi Regionali di Settore eleggeranno nel numero da loro stabilito i componenti delle Segreterie Regionali di Settore, le quali successivamente eleggeranno le cariche Regionali di Settore previste dallo Statuto.

Cariche Congressuali:

Voto Palese e Pesato in base alla rappresentanza.

I Delegati al Congresso eletti dai Pre-congressi Regionali di Settore e i Delegati di Diritto con potere di voto, così come previsto dallo Statuto, eleggeranno le cariche congressuali. Successivamente i Delegati divisi per ciascun Settore eleggeranno i Direttivi Nazionali di Settore nel rapporto fissato dallo Statuto di 1 ogni 100 Soci o frazione del proprio Settore.

I Direttivi Nazionali di Settore unificati costituiranno il Direttivo Generale.

Segreterie Nazionali di Settore:

Voto diretto e palese

I Direttivi Nazionali di Settore eleggeranno in numero dispari da loro stabilito fino a un massimo di 11 componenti le Segreterie Nazionali di Settore, le quali successivamente eleggeranno le cariche Nazionali di Settore previste dallo Statuto.

ALLEGATO B: REGOLAMENTO ETICO E DI DISCIPLINA

CAPITOLO 1 - PRINCIPI

Articolo 1 - OBIETTIVI

Il presente Regolamento Etico e di Disciplina è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per i Soci, in armonia con le finalità e gli obiettivi del Sindacato così come indicati nell'[art.2](#) dello Statuto.

Articolo 2 - ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Sono organi di garanzia e controllo del Sindacato il Collegio dei Probiviri e la Consulta, le cui decisioni sono esecutive e vincolanti per tutti i Soci.

Al Collegio dei Probiviri, nominato dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è affidata la verifica dell'applicazione del presente Regolamento, censurando e sanzionando le inadempienze dei soci sottoposti al suo giudizio da un Organo statutario.

Alla Consulta, nominata dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è affidata la verifica della corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui fornisce interpretazione autentica.

CAPITOLO 2 - CODICE ETICO

Articolo 3 - RAPPORTO TRA I SOCI

Ogni Socio deve perseguire le finalità e gli scopi propri del Sindacato così come definiti dall'articolo 2 dello Statuto, con particolare riguardo verso i principi di mutualità e solidarietà.

Ogni Socio deve mantenere con gli altri Soci rapporti di lealtà e collaborazione, e non deve usare verso di loro, in scritti od espressioni, toni che eccedono la normale dialettica o diritto di critica.

Articolo 4 - RAPPORTI DEL SOCIO CON IL SINDACATO

Il Socio considera lo S.N.A.TE.R. come riferimento per il perseguimento degli scopi statutari ed avrà verso il Sindacato un comportamento basato su principi di dignità, integrità morale, obiettività e lealtà nei rapporti con gli altri Soci e con i soggetti a cui è rivolta l'attività sindacale.

Il Socio accetta ed osserva lo Statuto ed i Codici ad esso collegati, le deliberazioni degli organi statutari e si sente vincolato agli accordi stipulati dal Sindacato.

Il Socio deve essere in regola con il pagamento delle Quote associative previste per l'iscrizione al Sindacato.

Articolo 5 - CARICHE SINDACALI ED INCARICHI

Il Socio non può operare in nome dello S.N.A.TE.R. se questo non derivi da cariche elettive o da uno specifico mandato di un Organo del Sindacato.

Il socio che ricopre cariche sindacali od abbia accettato degli incarichi dal Sindacato è tenuto ad onorarli con serietà, diligenza, correttezza, perseguendo gli obiettivi del Sindacato con impegno ed assiduità.

Articolo 6 - BENEFICI PERSONALI

L'operato del socio, per conto dello S.N.A.TE.R., è svolto a titolo volontario.

Il socio non può utilizzare la propria appartenenza allo S.N.A.TE.R. per ottenere in modo improprio benefici personali.

CAPITOLO 3 - CODICE DI DISCIPLINA

Articolo 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualunque Socio o Organismo Nazionale o Regionale, con segnalazione motivata e documentata, può denunciare al Collegio dei Probiviri comportamenti di Soci ritenuti in violazione dello Statuto, dei Codici ad esso collegati o degli interessi del Sindacato. Fanno eccezione i componenti del Collegio dei Probiviri, che sono perseguibili disciplinarmente secondo quanto disposto dal successivo [art.13](#).

Il Collegio dei Probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato.

7.1 - Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

- A. richiamo, che consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.
- B. censura, che consiste in una dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo che ne consegue.
- C. sospensione, che consiste in un atto formale d'interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata è stabilita dal Collegio dei Probiviri con un massimo di sei mesi.
- D. espulsione come predisposto dal successivo [art.7.3](#).

La sanzione non può essere adottata se non si è sentito il Socio a propria difesa in comparizione personale. Il socio che, sanzionato, incorra in un'altra sanzione nei quattro anni successivi sarà considerato recidivo e la sua sanzione sarà quella immediatamente superiore a quella già erogata.

Nel caso di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, il Socio oggetto del provvedimento sarà automaticamente sospeso dal Sindacato. Terminato il procedimento, il Collegio dei Probiviri valuterà sulla riammissione del Socio.

Di ogni procedimento, il Collegio dei Probiviri predisporrà una relazione chiara, esaustiva e cronologicamente strutturata, insieme alle motivazioni delle decisioni prese. Una copia della relazione sarà trasmessa al Socio oggetto del procedimento ed alla Segreteria Generale.

7.2 - Il Collegio dei Probiviri è l'unico Organismo titolato a comminare sanzioni disciplinari. Nel caso di inadempienze che per la loro gravità possano presupporre l'espulsione del Socio, la Segreteria Nazionale competente per Settore potrà disporre la sospensione cautelativa del Socio, solo in presenza di un procedimento aperto verso il Collegio dei Probiviri ed in attesa del suo pronunciamento, che dovrà avvenire nei tempi più rapidi possibili.

7.3 - L'espulsione di un Socio è deliberata per inosservanze dello Statuto o dei Regolamenti ad esso collegati che compromettano gravemente la dignità o il decoro del Sindacato, ne impediscano in modo continuativo il perseguimento degli obiettivi o costituiscano grave nocimento dei suoi interessi o del suo Patrimonio di cui all'[art.20](#) dello Statuto.

Articolo 8 - APPELLABILITÀ DELLE DECISIONI

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili per le sanzioni alle lettere A, B e C di cui all'[art.7.1](#) del presente Regolamento.

Il provvedimento di espulsione di cui alla lettera D dell'[art.7.1](#) del presente Regolamento è appellabile presso la Consulta che, se lo ritiene necessario, rimanda gli atti al Collegio dei Probiviri per un supplemento di istruttoria. Nel caso di conferma dell'espulsione, questa è da considerarsi definitiva.

8.1 - Su richiesta di un Organismo Nazionale o Regionale, la Consulta può dichiarare nullo un procedimento aperto presso il Collegio dei Probiviri per irricevibilità, con deliberazione motivata e vincolante.

CAPITOLO 4 - CODICE ATTUATIVO

Articolo 9 - CONSULTA

La Consulta opera con compiti di vigilanza, interpretazione e corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento Elettorale e del presente Regolamento. Si deve riunire una volta l'anno per

esaminare lo stato del Sindacato ed emettere un proprio parere sulla sua conformità alle norme che lo regolano.

Oggetto dei procedimenti della Consulta possono essere solo deliberazioni degli Organi Statutari diversi dai Proviviri, ad eccezione di quanto previsto all'[art.8.1](#) del presente Regolamento.

Articolo 10 - DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA

Le deliberazioni della Consulta possono essere:

- Pareri, di carattere non vincolante per il Sindacato e presi in modo autonomo dalla stessa Consulta.
- Raccomandazioni, di carattere non vincolante ma di cui gli organi del Sindacato dovranno tenere conto nel loro operato.
- Delibere, di carattere impegnativo e vincolante per tutta il Sindacato, a cui gli organi del Sindacato e i Soci devono conformarsi.

La Consulta, sotto forma di delibera, può promulgare norme integrative allo Statuto per una migliore funzionalità del Sindacato, sempre che l'oggetto della norma integrativa non sia già regolamentato e comunque agendo secondo il principio che non è consentito ciò che non è previsto dalle norme interne. Le delibere a carattere di norma integrativa hanno valenza sino al Congresso successivo che può accoglierle, emendarle o lasciare decadere.

Articolo 11 - ORGANIZZAZIONE

Il Collegio dei Proviviri e la Consulta sono autonomi ed indipendenti anche tra di loro. Nel caso di procedimenti collegati devono operare in un rapporto di sinergia e mutualità scambiandosi informazioni ed atti di rispettiva competenza.

Articolo 12 - INCOMPATIBILITÀ

Ai componenti degli Organi di garanzia è fatto assoluto divieto di essere parte in causa o di avere qualsivoglia conflitto d'interessi nelle decisioni che devono assumere. In caso, viene prescritta l'auto-sospensione dalla carica fino al termine del procedimento.

Articolo 13 - NORME DI GARANZIA

I membri del Collegio dei Proviviri sono perseguibili disciplinarmente davanti il Direttivo Generale, con procedimento istruito della Consulta e con procedura analoga a quanto disposto all'[art.7](#) del presente Regolamento.

ALLEGATO C: REGOLAMENTO ECONOMICO

Articolo 1 - FINALITÀ

Con il presente Regolamento Economico si dà attuazione agli [art.21](#) e [art.22](#) dello Statuto. L'applicazione del presente Regolamento viene demandata al Responsabile Amministrativo Generale ed in mancanza di questi al Segretario Generale per un periodo non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali perdurando l'indisponibilità, si procederà alla sua sostituzione.

Articolo 2 - RENDICONTI

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Responsabili Amministrativi Regionali di Settore, laddove nominati, o in loro mancanza i Segretari Regionali di Settore, consegneranno al Responsabile Amministrativo Nazionale di Settore i rendiconti Regionali di Settore relativi all'anno solare precedente per essere allegati al Rendiconto Nazionale di Settore.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i Responsabili Amministrativi Nazionali di Settore, o in loro mancanza i Segretari Nazionali di Settore, consegneranno al Responsabile Amministrativo Generale i rendiconti Nazionali di Settore relativi all'anno solare precedente per essere allegati al Rendiconto Generale.

Il Responsabile Amministrativo Generale presenterà alla Segreteria Generale, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto Generale del Sindacato relativo all'anno solare precedente.

Il Segretario Generale, con un preavviso di 10 giorni, convocherà preferibilmente per via telematica entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dei Delegati eletti, di cui all'[art.8.3](#) dello Statuto, per approvare il rendiconto Generale.

L'Assemblea dei Delegati è regolarmente costituita con il 50% più uno dei Delegati in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 3 - RESPONSABILITÀ

Il Segretario Generale ed il Responsabile Amministrativo Generale rispondono in solido per la parte economica riguardante la Segreteria Generale.

I Segretari Nazionali di Settore ed i rispettivi Responsabili Amministrativi Nazionali di Settore rispondono in solido per la parte economica riguardante le Segreterie Nazionali di Settore di appartenenza.

I Segretari Regionali di Settore ed i rispettivi Responsabili Amministrativi Regionali di Settore rispondono in solido per la parte economica riguardante le Segreterie Regionali di Settore di appartenenza.

Articolo 4 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il rendiconto generale e lo stato patrimoniale del Sindacato sono sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci, che lo esercita a discrezione. Esso terrà un libro dove saranno annotate le riunioni, le ispezioni e le lettere e farà riferimento al Responsabile Amministrativo Generale per la sua attività.

Qualora il Collegio dei Sindaci verificasse inadempienze e/o anomalie nella gestione economica o patrimoniale dovrà aprire, a maggioranza e con relazione motivata, immediato procedimento di fronte al Collegio dei Probiviri ed alla Consulta, ognuno per gli atti di loro competenza.

Il Responsabile Amministrativo Generale è tenuto ad informare il Collegio dei Sindaci di tutte le inosservanze al Regolamento Economico.

Articolo 5 - RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

La Segreteria Generale stabilirà l'ammontare delle entrate necessarie al proprio funzionamento. La parte rimanente verrà assegnata alle Segreterie Nazionali di Settore con una ripartizione che terrà conto dei criteri all'[art.21](#) dello Statuto. Queste ne potranno riservare una parte per le attività delle Segreterie Regionali.

Laddove una Segreteria Regionale, per importanza e grandezza, richieda una propria gestione amministrativa, questa potrà essere autorizzata dalla Segreteria Nazionale del Settore di competenza solo dopo la nomina di un Responsabile Amministrativo Regionale.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Sarà cura della Segreteria Generale e/o delle Segreterie Nazionali di Settore e/o delle Segreterie Regionali di Settore redigere un registro patrimoniale dei beni del Sindacato a loro assegnati.